Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio
Fondata da don Oreste Benzi

MEMORIA

alla Commissione Giustizia

del Senato della Repubblica
Roma, 23 giugno 2021

Sull'esame del disegno di legge n. 2005 e connessi su misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

Si ringrazia il Presidente di questa Commissione e tutti gli onorevoli Senatori che ne fanno parte per averci invitato a trattare questo tema, rispetto al quale ero stato già esposto un avviso dalla scrivente associazione sul testo Atti Camera 107-569-868-2171-2255, ma, in merito al testo del disegno di legge in epigrafe, approvato alla Camera il 04 novembre 2020, richiamando quanto già affermato nella precedente memoria, si ritiene opportuno presentare ulteriori considerazioni, che si espongono di seguito.

Art.1 ddl n.2005 Senato della Repubblica – Definizioni

Il DDL approvato alla Camera dei Deputati e ora all'esame del Senato, dopo le modifiche introdotte dall'aula della Camera, continua a destare alcune perplessità, in merito in particolare alle definizioni che l'art. 1 del suindicato ddl ci offre. Si rileva che tutte le definizioni contenute siano vaghe e imprecise, ma in particolare si sottolineano importanti criticità rispetto alle definizioni di genere e di identità di genere. Principio fondamentale del diritto penale è quello della tassatività, ovvero il legislatore ha il dovere di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, al solo scopo di stabilire tassativamente ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito. Conseguenza del principio di tassatività è la certezza della legge che assicura eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta, rendendo altresì conosciuto ciò che è penalmente vietato, in modo da permettere ai cittadini stessi di poter decidere in modo consapevole e responsabile quale sia il comportamento adeguato da tenere.

Nel caso che ci occupa, in particolare alle definizioni di genere e identità di genere, si rileva un'impossibilità di comprendere in modo tassativo l'identificazione dei soggetti tutelati, comportando difficoltà di applicazione della legge stessa, anche e soprattutto a tutela dei soggetti che questo disegno di legge vuole proteggere.

Rispetto alla definizione di genere (*qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso*) al fine di rendere la definizione più precisa, si chiede una maggiore chiarezza e precisione e a tal fine si propone di sostituire quella suindicata con la definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul, ratificata

peraltro anche dall'Italia , la quale definisce il genere come **"i ruoli, i comportamenti, le attività e le attribuzioni socialmente costruiti che una data società considera appropriati per le donne e gli uomini".**

Rispetto invece alla definizione di "identità di genere" la vaghezza risulta eccessiva, non è indicato alcun elemento oggettivo che possa aiutare nell'identificazione del soggetto da tutelare, ma l'intera definizione si basa solo su elementi soggettivi (la manifestazione e la percezione che si ha di sé in relazione al genere), che possono essere utilizzati in modo indiscriminato, creando incertezza e difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della norma.
Sebbene il termine "identità di genere" sia stato utilizzato in provvedimenti legislativi e in pronunce giurisprudenziali, sia a livello nazionale che internazionale, si rileva però che in nessuna di queste viene fornita una definizione di "identità di genere", ad es. nella Convenzione di Istanbul, viene più volte richiamata, ma, a differenza della nozione di "genere", dell'identità di genere non viene fornita una nozione, inoltre si rileva che quando l'identità di genere viene richiamata e/o riconosciuta, pur non definendola, nella maggior parte dei casi è sempre collegata ad un percorso di transizione del sesso.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la formulazione della definizione di identità di genere così come proposta nel ddl esaminato non risponda ai criteri che il diritto penale impone per una corretta formulazione di una norma di legge, in quanto non raggiunge quel grado di determinatezza e specificità necessario e sufficiente tale da permettere l'individuazione di ciò che è disciplinato dalla norma.
Si suggerisce pertanto di stralciare la definizione di "identità di genere" dall'intero disegno di legge o, eventualmente, sostituirlo con il termine "transessualità", così come definito dalla legge n.164/82.

Art.4 ddl n.2005 Senato della Repubblica – Pluralismo delle idee e libertà delle scelte

L'articolo suindicato recita: *"sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti"*, si rileva che l'art. 604 bis punisce il reato di istigazione a delinquere, che, come tale, rientra nel novero dei reati di pericolo. Ciò significa che tale tipo di reato si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari e che quindi questi ultimi compiano effettivamente atti delittuosi, anche se è necessario, ai fini del perfezionamento del reato, valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta di determinare altri a compiere azione discriminatoria o violenta. In virtù di quanto sopra si sottolinea che **l'art. 4 così come formulato non comporta o aggiunge una particolare tutela del pluralismo delle idee o della libertà di scelte, in realtà la formulazione della norma descrive semplicemente ciò che è già previsto dalla natura intrinseca di un reato c.d. di pericolo senza prevedere alcuna tutela particolare alle condotte riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte.**

In riferimento a quanto sopra si evidenzia che nel parere, riferito al ddl che ci occupa, formulato dalla Commissione Affari Costituzionali, quest'ultima invitava a modificare l'art.4 e proponeva la seguente definizione: **"non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purchè non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali"**. In riferimento quindi alla libera espressione delle idee, convincimenti e/o opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché alle condotte legittime riconducibili alla libertà di scelta l'introduzione di un nesso con atti gravi, concreti ed attuali come parametro di valutazione del perfezionamento o meno del reato di istigazione a delinquere, comporterebbe

un'effettiva salvaguardia del pluralismo delle idee e della libertà di scelta.

Art.7 – Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia

L'Art. 7 riguarda l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e a tranfobia, meglio sarebbe prevedere una giornata a tutela di tutte le diversità o contro tutte le discriminazioni, aggiungendo all'elenco suindicato anche la disabilità, l'aspetto fisico, la provenienza, le diverse appartenenze religiose, culturali, politiche. Inoltre si invita a sostituire all'art. 7 comma 3 ultimo periodo la parola "provvedono" con "possono provvedere", in modo da lasciare alle scuole e alle altre amministrazioni pubbliche la possibilità di scegliere quali e quante attività promuovere. In particolare rispetto alla scuola si ricorda che sia il POFT che il patto di corresponsabilità sono strumenti decisi dal Consiglio di Istituto nella sua piena autonomia, non si ritiene pertanto necessario l'imposizione di un obbligo di attività formative o iniziative in quella giornata, così avviene in altre giornate particolari, durante le quali viene lasciata piena autonomia di organizzare eventi.
In merito poi alla potestà educativa dei figli si ricorda che titolari esclusivi di quest'ultima sono i genitori, a maggior ragione rispetto ad argomenti così delicati e importanti rispetto alla sensibilità di ogni individuo, in special modo durante il periodo di crescita e di formazione, quale è il periodo scolastico, pertanto sarebbe opportuno prevedere che rispetto alle attività proposte dalle scuole aventi oggetto i temi trattati dal presente ddl sia prevista un'adeguata informazione ai genitori e richiesto il consenso di questi ultimi.

per l'Associazione

Giovanni Ramonda
Responsabile Generale

RAMONDA GIOVANNI
2021.07.05 11:59:35
CN=RAMONDA GIOVANNI
C=IT
O=non presente
2.5.4.46=20177116604626
RSA/2048 bits

Contatti:
gabriella.cimatti@gmail.com
3405921320